

B. Statuto del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

I. Natura e finalità

Art. 1 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) è istituito in ogni parrocchia in conformità al can. 537 CIC ed è l'organo nel quale si esprime la collaborazione responsabile dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Art. 2 Compito del CPAE è assistere il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 1280 CIC) e provvedere affinché, tramite un'opulata amministrazione, questi beni servano ai fini loro propri, e cioè ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e delle altre persone al diretto servizio della Chiesa, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 CIC).

II. Composizione

Art. 3 Il CPAE si compone del parroco, che lo presiede quale rappresentante legale della parrocchia in conformità al can. 532 CIC, e di altri membri in numero minimo di due e massimo di sei. Di essi, una metà viene designata dal Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) e l'altra metà dal parroco.

Art. 4 Tra i membri del CPAE viene designato il/la vicepresidente nonché un/a segretario/a che redige il verbale delle sedute ed è responsabile della custodia dei documenti.

Art. 5 Il CPAE rimane in carica cinque anni in corrispondenza del periodo di carica del CPP. Il CPAE svolge le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo CPAE. È ammessa la rielezione o la riconferma dei membri del CPAE.

Art. 6 Qualora un membro del CPAE cessi dal proprio incarico per dimissioni, impossibilità permanente di partecipare alle sedute o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, entro un mese verrà sostituito da un nuovo membro conformemente alle relative modalità di nomina (elezione da parte del CPP o nomina da parte del parroco).

III. Compiti e modalità di lavoro

Art. 7 Il CPAE opera nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni ecclesiastici della parrocchia e ha questi compiti:

- a) aiutare il parroco nel reperimento dei mezzi finanziari e nella copertura dei costi dell'attività pastorale;
- b) offrire la propria consulenza per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adottare le relative delibere;
- c) informare e sensibilizzare la comunità parrocchiale sulle questioni economiche;
- d) insieme al parroco provvedere alla conservazione e alla manutenzione degli edifici ecclesiastici e degli impianti;
- e) esaminare al termine di ogni anno finanziario i libri contabili della parrocchia e la relativa documentazione e approvare il rendiconto economico della parrocchia;
- f) verificare annualmente lo stato patrimoniale della parrocchia, aggiornare e ordinare la relativa documentazione e provvedere perché essa sia custodita adeguatamente nell'archivio parrocchiale.

Art. 8 Il CPAE collabora con il CPP soprattutto in questi ambiti:

- a) in merito a nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici parrocchiali, in merito a lavori straordinari ed acquisti di grossa entità, nonché all'acquisto o alla vendita di beni immobili, si richiede una presa di posizione ufficiale da parte del Consiglio pastorale parrocchiale (statuti CPP art. 10 b). Dopo aver considerato tale presa di posizione, tramite visione del verbale della seduta CPP in questione, il CPAE prende una decisione, che viene inoltrata alla Curia vescovile, assieme alla domanda di approvazione del progetto;
- b) per quanto riguarda l'assunzione di collaboratrici e collaboratori pastorali, la decisione viene presa in seduta comune dal CPAE e dal CPP. Tale decisione deve essere poi approvata dalla Curia vescovile;

- c) Il CPAE presenta al CPP il rendiconto annuale della parrocchia e fornisce informazioni riguardo alla situazione finanziaria;
- d) il CPAE si preoccupa, unitamente al CPP, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale.

Art. 9 Gli atti di straordinaria amministrazione (Folium Dioecesanum 2015, 300-1) sono discussi nel CPAE e decisi tenendo conto delle necessarie autorizzazioni e perizie. Si presenti in seguito istanza di approvazione alla Curia vescovile.

Art. 10 Il CPAE si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il parroco lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del CPAE. Per le sedute ci si attiene al regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale.

IV. Rendiconto amministrativo

Art. 11 Al termine di ogni anno finanziario, che si estende dall'01.01 al 31.12, il CPAE, ovvero le persone da esso incaricate, revisiona il rendiconto finanziario della parrocchia in base ai documenti contabili. Dopo averne dato informazione al CPP (statuto del CPP, art. 10 c.), il rendiconto annuale, recante la firma del parroco e del/la vicepresidente del CPAE, viene presentato alla Curia vescovile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 12 Una volta all'anno il CPAE rende conto anche alla comunità parrocchiale nella forma adeguata (assemblea parrocchiale, notiziario parrocchiale, ecc.) dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, informando sulle voci più rilevanti delle entrate e delle uscite e sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia.

V. Corresponsabilità nell'amministrazione

Art. 13 Il parroco con il consenso del CPAE può affidare affari di ordinaria amministrazione a singole persone, le quali ne sono responsabili davanti al parroco e al CPAE e ne rendono conto.

Art. 14 Per affidamenti di responsabilità di maggior portata nell'amministrazione come pure per l'esercizio della rappresentanza legale in atti di straordinaria amministrazione è necessario il consenso dell'Ordinario diocesano.

VI. Norme generali

Art. 15 Per tutto ciò che non è regolato dai presenti statuti si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico, le disposizioni dell'Ordinario diocesano e le norme del diritto civile.